

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA
COMUNE DI MILANO E MILANOSPORT S.P.A.**

ARTICOLO 1 – PREMESSE.

ARTICOLO 2 – OGGETTO.

ARTICOLO 3 – USO DEI BENI IMMOBILI.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ SPORTIVA - PROGRAMMAZIONE.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ RICREATIVA - PROGRAMMAZIONE.

ARTICOLO 6 – GRANDI IMPIANTI – PROGRAMMAZIONE.

ARTICOLO 7 – DURATA.

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.

ARTICOLO 9- MODALITÀ DI ESERCIZIO ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.

ARTICOLO 10 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE.

ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

ARTICOLO 13 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.

ARTICOLO 14 – CONTROLLO DI GESTIONE.

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI.

ARTICOLO 16 – PERSONALE.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILITÀ.

ARTICOLO 19 – PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE -RISERVATEZZA.

ARTICOLO 20 – INTERRUZIONE DEI SERVIZI.

ARTICOLO 21 – ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ.

ARTICOLO 22 – TARIFFE.

ARTICOLO 23 – RAPPORTI FINANZIARI FRA LA SOCIETÀ E IL COMUNE.

ARTICOLO 24 – RAPPORTI FINANZIARI RELATIVI AI GRANDI IMPIANTI.

ARTICOLO 25 – CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI.

ARTICOLO 26 – PUBBLICITÀ.

ARTICOLO 27 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.

ARTICOLO 28 – IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE.

ARTICOLO 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

ARTICOLO 30 – RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO.

ARTICOLO 31 – RECESSO.

ARTICOLO 32 – DIMINUZIONE DEL NUMERO DEGLI IMMOBILI.

ARTICOLO 33 – AUMENTO DEL NUMERO DEGLI IMMOBILI.

ARTICOLO 34 – RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI.

ARTICOLO 35 – REVISIONE DEL CONTRATTO.

ARTICOLO 36 – SPESE, REGIME FISCALE, FORO COMPETENTE, RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI.

In Milano, l'anno 2020 il giorno 31 del mese dicembre nella sede della Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport - Area Sport, Turismo e Qualità della Vita del Comune di Milano

TRA

il Comune di Milano, di seguito denominato per brevità "Comune", con sede legale in Piazza della Scala n. 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala n. 3, C.F. e P.I. 01199250158, rappresentato dal Dott. Mario Almasio, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell'Area Sport, Turismo e Qualità della Vita, del Comune stesso, munito dei necessari poteri per quanto infra in virtù dell'art. 71, comma 1, dello Statuto del Comune, adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 3 ottobre 1991 con deliberazione n. 653 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in virtù del Provvedimento sindacale di incarico P.G. n. 0350140 del 02/08/2019 agli atti del Comune di Milano e delle deliberazioni di Consiglio comunale n.15 del 18 aprile 2018 e di Giunta comunale n. 1540 del

30 dicembre 2020 allegati al presente provvedimento sub "B" e "C"

E

la Società Milanosport S.p.A., di seguito denominata per brevità "Società" con sede legale in Milano, viale Tunisia n. 35 C.F. e P.I. 10809480154 rappresentata dalla Dott.ssa Chiara Corinna Fulvia Bisconti per la carica presso la sede sociale, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di Milanosport S.p.A. munita dei necessari poteri in forza dell'atto di nomina del Sindaco di Milano P.G. 0307683/2018 del 10/07/2018 allegato al presente provvedimento sub "D" di seguito anche, per brevità, "Parti"

PREMESSO CHE:

- Milanosport S.p.A. (già Centro Milanese per lo Sport e la Ricreazione – CMSR S.p.A.) è stata costituita il 16 dicembre 1992, con atto a rogito Notaio Avv. Fiore rep. n. 93721/racc. n. 5813, ai sensi dell'art. 22 della Legge 8 agosto 1990 n. 142, ora art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Milanosport S.p.A. è una Società interamente partecipata dal Comune di Milano, avente ad oggetto "l'esercizio di ogni attività relativa all'avviamento alla pratica dello sport o della ricreazione da parte dei cittadini, in special modo dei giovani" (art. 2 dello Statuto Sociale);
- Milanosport S.p.A. opera in regime di in house providing, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dall'art. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, sussistendo tutti i requisiti delineati dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che permettono affidamenti diretti dal Comune di Milano a Milanosport S.p.A., secondo il modulo operativo gestionale dell'in house providing; Milanosport S.p.A. è, infatti, iscritta nell'elenco previsto dal citato art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, come da deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 702 del 24 luglio 2018;
- in coerenza con lo scopo sociale, Milanosport S.p.A. è attualmente affidataria, in regime di in house providing, della gestione di n. 25 (venticinque) impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano, in forza del Contratto di servizio, di durata trentennale, stipulato il 18 novembre 2005,

in attuazione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 83 del 22 dicembre 2004 e di Giunta comunale n. 1953 del 26 luglio 2005 (contratto Rep. n. 100327/2005);

- in esito ad una complessa attività di due diligence economico/patrimoniale/finanziaria, organizzativa e tecnica, avviata al fine di verificare la sostenibilità prospettica dell'attuale modello gestionale adottato da Milanosport S.p.A. alla luce delle modifiche intervenute nel contesto di riferimento, con deliberazione n. 15 del 9 aprile 2018, il Consiglio Comunale ha, inter alia:
 - approvato le Linee guida per lo sviluppo del Piano industriale della Società;
 - disposto la revisione del Contratto di servizio, stipulato con Milanosport S.p.A. in data 18 novembre 2005, prevedendo in particolare il rispetto alla regolamentazione in essere;
 - una durata della nuova disciplina contrattuale di anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del Contratto aggiornato;
 - l'effettuazione degli investimenti futuri sugli impianti sportivi in gestione a Milanosport S.p.A. da parte del Comune proprietario e non più dalla Società;
- in attuazione della citata deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2018, con deliberazione n. 1540 del 30 dicembre 2020 la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del Contratto di Servizio (di seguito, per brevità, "Contratto"), in essere con Milanosport S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le "Premesse" sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in quanto ne costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e degli obblighi disposti dalle Parti con il Contratto medesimo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO.

1. Il COMUNE affida alla SOCIETÀ la gestione degli impianti sportivi e ricreativi, dei centri balneari e delle piscine di proprietà comunale (di seguito anche solo "impianti sportivi") elencati nell'Allegato

“A” e dei corrispondenti servizi che negli stessi si svolgono, compresa l’istituzione di corsi di istruzione e di addestramento per le varie discipline sportive.

2. La SOCIETÁ è tenuta a garantire l’efficiente gestione degli impianti e dei servizi affidati, svolgendo tutte le attività, a tal fine necessarie, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando standards qualitativi e modalità di gestione conformi alle prescrizioni di cui al presente Contratto e garantendo sempre l’esecuzione del servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario.

3. L’utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti avverrà previo pagamento di un titolo di ingresso determinato ai sensi del successivo art. 22 e nel rispetto della Carta della Qualità dei Servizi che la Società è tenuta ad aggiornare periodicamente, d’intesa con il COMUNE.

ARTICOLO 3 – USO DEI BENI IMMOBILI.

1. Allo scopo di permettere lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto, il COMUNE ha consegnato alla SOCIETÁ, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, gli impianti sportivi, nonché le rispettive pertinenze, specificati nell’elenco allegato al presente Contratto sotto la lettera “A”. Nell’elenco sono individuati anche i c.d. “grandi impianti”, individuati come indicato al successivo art. 6.

2. La SOCIETÁ non è tenuta a versare alcun canone per l’uso degli immobili di cui al presente Contratto, in quanto trattasi di beni strumentali alla gestione dei servizi affidati.

3. La SOCIETÁ può utilizzare gli immobili e le attrezzature ivi esistenti anche per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 8, comma 1 del presente Contratto, purché siano salvaguardate le funzioni originarie, e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 9.

4. La SOCIETÁ si assume ogni responsabilità in ordine all’uso corretto degli impianti sportivi e si impegna a custodire gli immobili, i relativi arredi ed impianti usando la normale diligenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1176 e 1177 c.c. e provvedendo, altresì, alla vigilanza degli stessi.

5. In occasione della consegna degli impianti sportivi è stato redatto, in contraddittorio tra le Parti,

apposito verbale di consegna attestante l'immissione della SOCIETÁ nel possesso degli immobili e la consistenza dei medesimi, comprendente l'arredamento, le attrezzature e gli impianti tecnologici e, comunque, tutti i beni di pertinenza degli immobili consegnati.

6. La SOCIETÁ, previo assenso del COMUNE, espresso mediante l'esame favorevole del Budget, di cui al successivo art. 13, ovvero a seguito di apposita richiesta della SOCIETÁ corredata da un progetto di massima dell'iniziativa, può stipulare contratti con soggetti terzi per l'utilizzo da parte dei medesimi di determinati spazi facenti parte degli impianti sportivi, per lo svolgimento di attività sportiva o di attività, comunque, connesse al servizio oggetto del presente Contratto, purché tali da non interferire con il servizio pubblico. La durata di tali Contratti di norma non può essere superiore ai 12 (dodici) anni e, comunque, non può andare oltre la scadenza del presente Contratto. Rimane, comunque, fermo l'impegno della SOCIETÁ di rispettare la programmazione prevista nel successivo art. 4 comma 2.

7. Nel caso i Contratti di cui al comma precedente prevedano interventi di adeguamento funzionali all'attività, gli stessi possono essere realizzati, previa verifica da parte degli uffici tecnici del COMUNE, anche dai soggetti utilizzatori fermo restando la responsabilità tecnica in capo alla SOCIETÁ.

8. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, il COMUNE rimarrà in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra la SOCIETÁ ed i soggetti con la stessa contraenti.

ART. 4 - ATTIVITÀ SPORTIVA - PROGRAMMAZIONE.

1. Per le attività sportive, a carattere agonistico e non agonistico, entro il mese di marzo di ciascun anno la SOCIETÁ presenta al COMUNE il Programma di utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi in gestione con riferimento:

- all'apertura alla libera utenza;
- all'attività dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e del tempo libero;

- alla fruizione da parte di Federazioni sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e di Società Sportive a queste affiliate, conforme alla funzione pubblica delle medesime, dopo aver accertato il fabbisogno delle iniziative per la stagione sportiva di riferimento.

2. Il Programma deve essere predisposto in modo da garantire l'apertura degli impianti sportivi per un minimo di 250 (duecentocinquanta) giorni annui e 8 (otto) ore giornaliere, al fine di assicurare i servizi su tutto il territorio comunale per la libera utenza, favorendone la maggior fruizione possibile da parte dei giovani in età scolastica e degli utenti lavoratori, nel perseguimento dell'obiettivo di saturazione degli impianti stessi.

Da tale programmazione resta esclusa l'attività:

- dei Centri Balneari e delle Vasche che, per loro natura, vengono utilizzati per determinati periodi stagionali. Per tali impianti il Programma deve, indicare solo il periodo di apertura e di chiusura;
- dei Grandi impianti cui si applica la specifica disciplina prevista nel successivo art. 6.

3. Il Programma di utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi deve, altresì, indicare gli orari di apertura di ciascun impianto sportivo e gli orari destinati alle diverse attività di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo.

4. Il COMUNE, entro il mese di aprile di ciascun anno, si esprime sul Programma complessivo di utilizzo dei singoli impianti per la stagione sportiva di riferimento.

5. Per ogni stagione sportiva, nel rispetto del Programma di utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi e della programmazione prevista per l'utilizzo dei Grandi impianti, il COMUNE si riserva la facoltà, di autorizzare lo svolgimento di attività sportive ed iniziative-eventi dai contenuti e con finalità sociali meritevoli di tutela, concordando con la SOCIETÀ la previsione di utilizzo degli impianti stessi nel limite massimo del 10% dei suddetti Programmi, con applicazione delle tariffe preventivamente concordate ed approvate.

6. Dopo l'autorizzazione del Programma, per le attività sportive con finalità sociali di cui al

precedente comma, il COMUNE comunicherà ai singoli richiedenti l'accoglimento della richiesta, previo accordo con la SOCIETÀ sulla base della reale disponibilità degli impianti; la SOCIETÀ rilascerà, in stretta esecuzione delle intese intervenute tra la medesima ed il COMUNE, i titoli di utilizzo degli spazi sportivi ai diversi richiedenti, dandone comunicazione al COMUNE.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ RICREATIVA - PROGRAMMAZIONE.

1. La SOCIETÀ sviluppa i programmi dell'attività ricreativa in piena autonomia, dandone preventiva comunicazione al COMUNE.
2. Il COMUNE in ogni caso ha la facoltà di chiedere l'effettuazione di singole attività e di vietare quelle in contrasto con l'interesse pubblico e le finalità pubbliche proprie degli impianti sportivi.

ARTICOLO 6 – GRANDI IMPIANTI – PROGRAMMAZIONE.

1. Ai fini del presente Contratto, per Grandi impianti si intendono Strutture rilevanti per dimensione e capienza, potenzialmente idonee ad ospitare eventi "sportivi" e "non sportivi" di rilevanza nazionale ed internazionale, con applicazione per gli eventi "non sportivi" di prezzi in libera contrattazione ed in linea con il mercato.
2. La programmazione di tali impianti avviene attraverso la redazione di specifico "business plan", riportante le principali linee di business da sviluppare nel corso del successivo triennio (con aggiornamento annuale), in un'ottica orientata all'equilibrio economico-finanziario da conseguire nel termine di un triennio dalla sottoscrizione del presente Contratto. I suddetti "business plan" devono essere consegnati al COMUNE unitamente alla Programmazione di cui al precedente art. 4 e ad essi si applica lo stesso iter di condivisione previsto nel citato articolo.

ARTICOLO 7 – DURATA.

1. La durata del Contratto è stabilita in 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Il Contratto si intende cessato alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.
2. È escluso il tacito rinnovo.

3. La SOCIETÁ è in ogni caso tenuta a garantire, dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo, la continuità dei servizi alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto, fino all'affidamento dello stesso ad altro eventuale gestore.

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.

1. Negli immobili in gestione la SOCIETÁ può altresì svolgere, a condizione che non venga pregiudicato i servizi di cui al precedente art. 4 e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla Legge, ogni altra attività prevista dal proprio Statuto, quale a titolo esemplificativo:

- la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
- la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa;
- il commercio nel settore alimentare e della ristorazione, purché complementare allo svolgimento dell'attività sportiva;
- la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere, purché compatibili con la funzione pubblica dei servizi;
- la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma precedente sono disciplinate dal successivo art. 9 del presente Contratto.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.

1. La SOCIETÁ svolge le attività complementari di cui all'art. 8 direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente Contratto.

2. Le attività complementari per la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi, di ogni genere, devono essere compatibili con l'interesse pubblico.

3. Per lo svolgimento delle predette attività, non patrocinate dal COMUNE, che abbiano una durata

temporale effettiva superiore a 7 (sette) giorni comprensivi delle giornate di allestimento/disallestimento, la SOCIETÁ, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dello svolgimento delle medesime, deve darne comunicazione al COMUNE indicandone gli elementi essenziali, quali soggetto, oggetto, durata e corrispettivo, evidenziandone, altresì, i benefici per la collettività e la SOCIETÁ, nonché l'impatto dell'evento sulla programmazione delle attività sportive e sulla possibilità di fruizione dei locali da parte dell'utenza. Il COMUNE, verificata la compatibilità con l'interesse pubblico, dà formale riscontro entro il congruo termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. Per lo svolgimento di eventi o manifestazioni che comportino una interruzione dell'attività sportiva tale da incidere sulla complessiva programmazione annuale di cui al precedente art. 4, indipendentemente dalla durata, la SOCIETÁ è tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione al COMUNE, il quale, valutata la compatibilità con l'interesse pubblico, deve darne formale riscontro entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi.

5. Qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione dei locali, la SOCIETÁ, previa trasmissione di adeguata documentazione tecnica entro congruo termine, deve comunque acquisire il previo assenso espresso del COMUNE, che verifica il carattere non pregiudizievole delle stesse nei confronti della natura pubblica dei servizi gestiti. Le suddette trasformazioni devono essere effettuate a spese del terzo contraente.

6. Nelle ipotesi di affidamento di cui ai precedenti commi 1 e 5, il COMUNE rimane in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e la SOCIETÁ, unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 10 – CONTRATTI DI COLLABORAZIONE.

1. La SOCIETÁ ha la facoltà di stipulare contratti di collaborazione per lo svolgimento di determinate discipline sportive, con Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportive riconosciute dal C.O.N.I., nonché con Società Sportive a questi affiliate, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la

Pubblica Amministrazione, per l'esclusivo perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. A tal fine, è necessaria una comunicazione al COMUNE, almeno 60 (sessanta) giorni prima della stipulazione, con indicazione dei relativi elementi) e dei benefici sotto il profilo qualitativo ed economico per la collettività e per la SOCIETÁ'.

2. Il COMUNE è tenuto a dare formale riscontro alla SOCIETÁ' entro il termine di 15 (quindici) giorni, con possibilità di sospensione per una sola volta motivata da richiesta di integrazione documentale.

3. La SOCIETÁ' rimane direttamente responsabile nei confronti del COMUNE e dell'utenza in ordine all'attività svolta dai soggetti terzi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché della qualità e della corretta esecuzione del presente Contratto.

4. I contratti di collaborazione oggetto del presente articolo devono essere orientati a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, fatto salvo il potere del COMUNE di effettuare i controlli che riterrà opportuni.

5. La SOCIETÁ' è direttamente responsabile nei confronti del COMUNE per ogni e qualunque inadempimento derivante dai suddetti contratti.

6. In ogni caso il COMUNE è estraneo ai rapporti intercorrenti tra la SOCIETÁ' ed i soggetti con la stessa contraenti.

Art. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI.

1. Sono a carico della SOCIETÁ', tutti gli interventi e gli adempimenti relativi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione programmata ed alla cosiddetta conduzione, (compresi quelli afferenti agli impianti tecnologici e alla manutenzione aree a verde) sugli immobili di cui all'elenco allegato al presente Contratto (sub "A") e per quelli successivamente consegnati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 33 del presente Contratto. Sono da considerarsi tali, fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia e di tutela del patrimonio culturale, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare l'ordinario degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli

impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizione di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua fruibilità, compresi gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che rivestano carattere di urgenza.

2. Nell'ambito della manutenzione ordinaria la SOCIETÀ deve provvedere all'esecuzione di tutte le attività indispensabili e di tutte le altre che ritiene comunque opportuno eseguire, allo scopo di mantenere le condizioni di funzionamento e di conservazione degli immobili oggetto del presente Contratto.

3. La SOCIETÀ deve, inoltre, provvedere ad assicurare il corretto funzionamento degli impianti tecnologici sotto il profilo dell'efficienza e della rispondenza alla normativa vigente, mantenendo nel tempo le prestazioni degli impianti stessi, nonché provvedere alla corretta gestione di tutta la documentazione prodotta in coerenza delle normative in materia vigenti, assicurando il costante aggiornamento della documentazione stessa in conseguenza degli interventi di volta in volta effettuati dalla SOCIETÀ medesima.

4. La SOCIETÀ, a tal fine, deve redigere un Piano degli interventi di manutenzione ordinaria di durata annuale, che costituirà parte integrante del Budget e che deve essere preventivamente verificato dalle Aree tecniche comunali competenti.

5. Il Piano, in particolare, deve indicare gli impianti su cui è previsto l'intervento, una breve descrizione dello stesso, l'indicazione sommaria degli importi necessari stimati e la tempistica di massima di realizzazione.

6. In fase esecutiva, la Società è tenuta ad inviare al COMUNE una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Piano, con indicazione degli scostamenti rispetto a quanto programmato e delle relative motivazioni, nonché a svolgere, a rotazione, un sopralluogo congiunto con gli Uffici comunali competenti su ciascun immobile di cui all'Allegato "A" per verificarne lo stato manutentivo, con redazione di apposito verbale conclusivo e rilievi fotografici, se ritenuti opportuni,

dagli uffici comunali competenti.

7. Restano a carico del COMUNE gli interventi per la separazione fisica e contabile delle utenze, negli immobili in cui hanno sede non esclusivamente gli impianti sportivi gestiti dalla SOCIETÁ, che si configurino come interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi verranno eseguiti da parte del COMUNE previa acquisizione ed esame di apposito studio di fattibilità tecnico-economico e di idonea analisi costi-benefici. Fino alla realizzazione degli interventi, i costi delle utenze, di tali immobili, sono a carico della SOCIETÁ per la propria quota parte.

8. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria la SOCIETÁ può avvalersi di altra società in house providing.

9. La SOCIETÁ non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo a carico del COMUNE nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione del servizio per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o di pronto intervento presso gli immobili affidati.

10. Qualora la SOCIETÁ non effettuasse gli interventi di manutenzione di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuti dal COMUNE, sulla base di comprovati motivi, urgenti ai fini della salvaguardia della sicurezza negli impianti sportivi, il COMUNE interverrà direttamente in luogo della SOCIETÁ, con oneri a proprio carico, fatto salvo il successivo ed integrale recupero dei costi sostenuti oltre l'accertamento di eventuale responsabilità del mancato intervento. Tale recupero potrà avvenire anche mediante detrazione dalle somme a qualsiasi titolo dovute dal COMUNE alla SOCIETÁ.

ARTICOLO. 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

1. Sono a carico del COMUNE, in qualità di proprietario, gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo e/o di nuova costruzione degli impianti sportivi in gestione. A tal fine si intendono per interventi di manutenzione straordinaria, fermo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia e di tutela del patrimonio culturale, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dei manufatti e delle relative pertinenze, adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni

vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche ed impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

2. Al fine di individuare gli interventi da effettuare ed inserire negli strumenti di programmazione triennali comunali, la SOCIETÁ deve comunicare al COMUNE entro il mese di marzo di ciascun anno, per ciascun impianto, una prima proposta riportante l'indicazione degli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria ritenuti necessari con indicazione dell'ordine di priorità, da determinarsi in relazione all'effettivo stato di conservazione e gestione degli impianti, e la tempistica proposta per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto dell'esigenza di arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

3. Sulla base di tale comunicazione il COMUNE effettua, successivi approfondimenti e verifiche tecniche congiuntamente alla SOCIETÁ per verificare lo stato manutentivo degli impianti.

L'istruttoria tecnica si conclude entro il mese di giugno dello stesso anno, mediante la redazione di una proposta definitiva dell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e/o di riqualificazione sugli impianti gestiti dalla SOCIETÁ da realizzare nel successivo triennio.

Nel documento finale – al quale la SOCIETÁ è tenuta a dare adeguato riscontro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'acquisizione – devono essere segnalate eventuali situazioni di indifferibilità dal punto di vista tecnico-strutturale nonché le esigenze di natura gestionale ed economica della SOCIETÁ, ai fini di supportare le verifiche di compatibilità finanziaria e le successive decisioni degli Organi di governo del COMUNE in vista della definizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Bilancio di Previsione Triennale.

4. La SOCIETÁ è, comunque, tenuta a segnalare tempestivamente le situazioni di urgenza e/o pericolo sugli impianti da essa gestiti che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria

urgenti. La segnalazione deve essere corredata da idonea documentazione, da trasmettere tempestivamente a cura della SOCIETÀ all'Ufficio competente del COMUNE.

5. Nelle more della realizzazione degli interventi volti alla rimozione della situazione di urgenza e/o pericolo segnalata negli impianti sportivi, la SOCIETÀ ha, comunque, l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti e di adottare tutte le misure necessarie a porre in sicurezza l'impianto, fermo restando il diritto di riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, idoneamente documentate, e l'obbligo del COMUNE di eseguire l'intervento principale.

6. In caso di somma urgenza, al fine esclusivo di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, che non consenta alcun indugio, la SOCIETÀ è tenuta ad agire in via diretta eseguendo esclusivamente gli interventi improcrastinabili necessari. Contestualmente la SOCIETÀ è tenuta a trasmettere comunicazione formale al COMUNE, correlata da idonea documentazione tecnica a supporto dell'intervento, con oneri a proprio carico, fatto salvo il successivo recupero dei costi sostenuti, previa adeguata rendicontazione al COMUNE.

7. La SOCIETÀ è tenuta a comunicare tempestivamente al COMUNE eventuali provvedimenti emessi dalle Autorità competenti nei confronti della stessa per inadempimento alle normative, relativi agli immobili in gestione.

I provvedimenti, non segnalati tempestivamente al COMUNE, saranno da ritenersi, sotto ogni profilo, a carico esclusivo della SOCIETÀ e/o dei suoi rappresentanti o dirigenti.

8. Nel caso il COMUNE accerti che gli interventi di manutenzione straordinaria siano conseguenti ad insufficiente o incompleta manutenzione ordinaria, previa contestazione alla Società, il costo dell'intervento straordinario dovuto a tale inadempimento verrà posto a carico della SOCIETÀ.

Tale recupero potrà avvenire anche mediante detrazione dalle somme a qualsiasi titolo dovute dal COMUNE alla SOCIETÀ, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità del mancato intervento.

ARTICOLO 13 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.

1. Il COMUNE organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della SOCIETÁ, e i rapporti finanziari fra il COMUNE e la SOCIETÁ medesima. Il sistema dei controlli sulla SOCIETÁ è definito ed esercitato dalle strutture proprie del COMUNE, che ne sono responsabili.

2. Ai fini del controllo, la SOCIETÁ deve presentare al COMUNE la seguente documentazione:

- Programma economico triennale;
- Budget annuale;
- Report informativo semestrale;
- Rendiconto finale.

3. Il Programma economico triennale deve includere:

- l'aggiornamento in merito all'attuazione del Piano Industriale e le motivazioni degli eventuali scostamenti;
- gli schemi di Conto economico per i tre esercizi seguenti.

4. Il Budget annuale deve comprendere:

- il Conto economico annuale, con le relative assumptions per le voci di ricavo e costo più significative illustrate a livello di dettaglio, anche avuto riguardo alle specifiche previsioni contenute nelle diverse disposizioni del presente Contratto;
- il cash flow annuale, redatto su base mensile;
- il Piano degli interventi di manutenzione ordinaria sui beni del COMUNE, con la quantificazione dei relativi costi, di cui al precedente art. 11;
- per i Grandi impianti, un "business plan" riportante per ciascuno di essi i ricavi e i costi di gestione, redatto su base triennale ed aggiornato annualmente, in un'ottica orientata all'equilibrio economico-finanziario.

5. Il Report informativo semestrale deve includere:

- il confronto fra il Budget gestionale e i dati semestrali;

- il confronto fra i dati semestrali e quelli relativi all'esercizio precedente;
- l'analisi degli scostamenti, con indicazione delle relative motivazioni;
- le previsioni a finire con aggiornamento delle assumptions relative alle principali voci di ricavo e di costo;
- l'aggiornamento del cash flow a dodici mesi;
- un prospetto degli indicatori finanziari e patrimoniali.

6. Il Rendiconto finale deve includere:

- il confronto fra i dati consuntivi ed il Budget gestionale a finire;
- il confronto fra i dati consuntivi e quelli relativi all'esercizio precedente;
- l'analisi degli scostamenti, con relativa motivazione;
- un Prospetto degli indicatori finanziari e patrimoniali;
- il Prospetto analitico di Conto Economico Consuntivo articolato per impianto sportivo e per attività sportiva sul complesso degli impianti.

7. All'interno dei documenti sopra elencati deve essere data specifica evidenza all'impatto di strutture strategiche individuate come grandi impianti.

ARTICOLO 14 – CONTROLLO DI GESTIONE.

1. La SOCIETÀ assume la piena responsabilità della qualità del risultato finale del servizio oggetto del presente Contratto.

2. In particolare, il risultato è determinato dalla capacità di programmazione delle attività, dall'attuazione degli obiettivi programmati ed assegnati dal COMUNE, dalla funzionalità dell'organizzazione, dai livelli di efficacia ed efficienza dei processi e delle attività, dall'economicità della gestione degli impianti e dal livello dell'offerta di attività sportive, così come determinati annualmente dal COMUNE.

3. Al fine di verificare i suddetti livelli di prestazione e di darne evidenza al COMUNE, la SOCIETÀ è tenuta ad organizzare e applicare un sistema analitico di controllo di gestione, prendendo come

riferimento i KPI attesi come annualmente determinati ai sensi del successivo art. 15.

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI.

1. La SOCIETÀ garantisce la verifica costante e continua dei livelli di qualità delle prestazioni erogate. Il monitoraggio si esegue attraverso apposite schede di rilevazione del raggiungimento degli standard attesi di appositi KPI individuati annualmente con provvedimento del competente Dirigente di Area del COMUNE, d'intesa con la SOCIETÀ, entro il primo trimestre di ogni anno, nel rispetto dei seguenti criteri:

- garantire una tempistica media di apertura al pubblico degli impianti sportivi attivi, nel rispetto della programmazione annuale redatta dalla SOCIETÀ, migliorativa rispetto ai livelli minimi previsti nel precedente art. 4;
- garantire la qualità dei servizi erogati secondo KPI da definirsi avuto riguardo ai benchmark dei livelli di servizio realizzati da Società private operanti nel medesimo settore all'interno del Comune di Milano ovvero da società pubbliche partecipate da altri Enti locali, paragonabili alla SOCIETÀ per dimensioni e perimetro di attività;
- garantire il rispetto dei tempi di apertura al pubblico degli impianti sportivi stagionali, nel rispetto della programmazione annuale redatta dalla SOCIETÀ secondo quanto previsto nel precedente art. 4;
- garantire la consegna e il rispetto del "business plan" per i Grandi Impianti riportante le principali linee di business nell'arco di un triennio con scorrimento annuale, in un'ottica orientata all'equilibrio economico-finanziario;
- garantire il rispetto dei termini di consegna della documentazione tecnico-economica prevista dai precedenti artt. 12 e 13;
- garantire il grado di saturazione dell'uso degli impianti, la diversificazione dell'offerta dei corsi ed il livello di partecipazione.

Con il citato provvedimento del competente Dirigente di Area del COMUNE, ad ogni KPI individuato

viene assegnato un peso ponderale ai fini dell'applicazione della decurtazione massima prevista nel successivo art.23 comma 3.

2. Il monitoraggio si esplica, altresì, attraverso il controllo tecnico sulla corretta funzionalità degli impianti sportivi e mediante la rilevazione della qualità percepita da parte dell'utenza nel rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.

La rilevazione della soddisfazione dell'utenza deve essere monitorata attraverso specifiche indagini di customer satisfaction a carico della SOCIETÀ e la verifica dell'efficacia delle azioni correttive implementate, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti. I singoli cittadini possono rivolgersi al COMUNE ovvero alla SOCIETÀ per formulare osservazioni e proposte al riguardo. La SOCIETÀ si impegna a collaborare con il COMUNE agevolando lo svolgimento del monitoraggio e fornendo sia i dati la cui rilevazione è posta a suo carico, nel rispetto della tempistica prevista, sia ogni altra informazione ritenuta necessaria da entrambe le parti.

3. Tutte queste attività sono svolte in piena collaborazione con il COMUNE, che potrà assegnare alla SOCIETÀ criteri e obiettivi di miglioramento.

ARTICOLO 16 – PERSONALE.

1. La SOCIETÀ' è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, ivi compresi i contratti collettivi nazionali di riferimento, e di rapporti professionali autonomi, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. adottando, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto della normativa vigente per le società in house providing.

2. Il personale impiegato e/o gli incaricati, ove occorra, devono essere specializzati in relazione alle mansioni da svolgere e devono essere in numero non inferiore al minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e, comunque, tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio comunale.

3. La SOCIETÁ assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti ed incaricati un apposito documento di identificazione munito di fotografia che dovrà essere reso visibile durante l'esecuzione del servizio da parte degli stessi.
4. La SOCIETÁ si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti o collaboratori o soggetti, comunque aventi causa, tutte le norme di Legge e di Regolamento vigenti e le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite ed adottare tutte le misure imposte dalla normativa vigente, idonee ad evitare danni ai dipendenti stessi, al COMUNE od a terzi.
5. La SOCIETÁ si obbliga a fornire al COMUNE il proprio organigramma ed ogni ulteriore informazione utile in materia di personale su richiesta dal COMUNE medesimo.
6. La SOCIETÁ si obbliga a mantenere aggiornato, in ottemperanza alle normative vigenti in materia, il Codice Etico e il Codice di Comportamento.
7. É a carico della SOCIETÁ ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente Contratto.
8. Il COMUNE resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la SOCIETÁ, così come non si potrà porre a carico del COMUNE la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o in caso di eventuale sospensione o risoluzione anticipata del presente Contratto.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÁ.

1. La SOCIETÁ ha, l'obbligo, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 16, di:
 - a) fornire il servizio con continuità secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia e qualità, come previsto all'art. 15 del presente Contratto;
 - b) utilizzare gli immobili conformemente a quanto disposto dall'art. 3 del presente Contratto;
 - c) mantenere costantemente aggiornato il sistema del Controllo di Gestione di cui all'art. 14 del presente Contratto;
 - d) osservare in materia di contratti pubblici la normativa vigente e i relativi decreti attuativi,

direttive e Linee guida A.N.A.C.;

- e) osservare, nella gestione del servizio, la normativa vigente in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Pubblicità, nonché le misure previste nel Piano Anticorruzione e nei modelli organizzativi/gestionali adottati dalla SOCIETÀ nel rispetto della normativa di riferimento;
- f) munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di esecuzione del presente Contratto. A tale obbligo sono sottoposti anche gli eventuali soggetti di cui all'art. 9, commi 1 e 5, ed all'art. 10, comma 1, del presente Contratto;
- g) adottare nell'ambito del servizio affidato, tutte le misure necessarie per prevenire eventuali danni connessi al suo svolgimento. In particolare, la SOCIETÀ deve prevedere l'organizzazione di opportune procedure e piani di sicurezza e di controllo volti ad assicurare nel tempo il rispetto delle cautele previste sui singoli impianti ed adeguare costantemente le misure di sicurezza in base al mutare del contesto sociale, ambientale e normativo di riferimento;
- h) effettuare gli interventi necessari a mantenere gli immobili e le aree circostanti, comprese all'interno delle recinzioni, rispondenti alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché assicurare il rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle Autorità competenti;
- i) mantenere costantemente informato il COMUNE su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e regolarità del servizio affidato;
- j) consentire l'utilizzo gratuito degli immobili al COMUNE per un massimo di 500 (cinquecento) ore annue per attività istituzionali di addestramento dedicate al personale comunale o dello Stato, nell'ambito della propria attività;
- k) rispettare i termini e le condizioni degli eventuali Protocolli di intesa definiti tra il COMUNE ed il C.O.N.I. in merito all'utilizzo degli spazi negli impianti sportivi, balneari e piscine, nonché alle tariffe per l'uso degli stessi.
- l) la SOCIETÀ adotta la "Carta della qualità dei servizi" in conformità alle disposizioni normative al

tempo vigenti, con l'impegno di:

- adottare e pubblicizzare il documento, in conformità e intese con le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni interessate;
- consultazione delle associazioni dei consumatori;
- eseguire la verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, dell'adeguatezza delle esigenze dell'utenza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, come fissati nel contratto di servizio nonché nella Carta stessa;
- condividere il testo della Carta in corso di emanazione con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione prevista, in modo che le associazioni possano esprimere le loro osservazioni a riguardo.

2. Tutte le attività di acquisto di beni, servizi e forniture necessarie per erogazione dei servizi affidati, di cui agli artt. 4 e 5, devono essere svolte dalla SOCIETÀ nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, così come previsto dal successivo articolo 18.

3. La SOCIETÀ resta in ogni caso responsabile nei confronti del COMUNE per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere verificatesi nell'esecuzione del Contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori.

4. Trattandosi di affidamento a Società in house providing, salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della normativa di riferimento, di cui alla precedente lettera e), si potrà dar luogo, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, dello Statuto della SOCIETÀ medesima, all'adozione di specifiche direttive in merito agli interventi da attivare sulla struttura organizzativa aziendale.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILITÀ.

1. La SOCIETÀ è responsabile dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dal COMUNE, arrecati per fatto proprio o

dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il COMUNE da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

2. La SOCIETÁ è responsabile dei danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e da quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento e segnalazione nei casi di emergenza.

3. A prescindere da eventuali conseguenze penali, la SOCIETÁ è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

4. Il COMUNE si riserva l'azione di rivalsa nei confronti della SOCIETÁ, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto.

5. La SOCIETÁ, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, deve stipulare ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente Contratto, prima della sua sottoscrizione.

6. Detta polizza dovrà tenere indenne la SOCIETÁ anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone e cose, imputabile a responsabilità della SOCIETÁ o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente Contratto.

7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico della SOCIETÁ.

8. La SOCIETÁ deve, altresì, assicurare tutti i beni mobili contenuti negli immobili di proprietà del COMUNE contro i danni diretti e materiali causati da incendio, anche doloso o colposo o altro evento

calamitoso. Spetta, invece, al COMUNE assicurare tutti i beni immobili oggetto del presente contratto, in qualità di proprietario degli stessi, contro i danni diretti e materiali, causati da incendio anche doloso o colposo o da altro evento calamitoso, fatto salvo la disponibilità della SOCIETÁ a coprire eventuali tipologie di rischi non coperti dalla polizza del COMUNE nel corso del periodo di vigenza del presente contratto, compatibilmente con il ruolo ricoperto dalla SOCIETÁ nel presente contratto.

9. La SOCIETÁ deve, altresì, assicurare contro il furto tutti i beni mobili di proprietà del COMUNE contenuti negli impianti sportivi e sono da comprendere in garanzia i danni causati dai ladri a locali, infissi, attrezzature ed arredamento in esecuzione o nel tentativo di esecuzione del reato. Tale assicurazione deve comprendere anche i beni mobili di proprietà della SOCIETÁ custoditi nelle Strutture sportive e funzionali alla gestione del servizio oggetto del presente Contratto. Qualora il COMUNE avesse già attive polizze assicurative per la medesima fattispecie, la SOCIETÁ assicura la parte di rischio non coperta.

10. Le Polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto ed aggiornate nell'eventualità di variazione del perimetro degli impianti.

11. La SOCIETÁ dovrà ogni anno, per tutta la durata del Contratto, consegnare al COMUNE copia della polizza e dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, nonché eventuali aggiornamenti.

ARTICOLO 19 – PROPRIETÁ DELLA DOCUMENTAZIONE - RISERVATEZZA.

1. Tutta la documentazione contrattuale consegnata alla SOCIETÁ nell'ambito o, comunque, correlata all'esecuzione del presente Contratto, nonché la documentazione tecnica che dovesse essere prodotta dal COMUNE e dalla SOCIETÁ durante la vigenza dello stesso, congiuntamente e non, è di esclusiva proprietà del COMUNE.

2. La SOCIETÁ dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata, fatti salvi gli utilizzi

connessi all'esecuzione del presente contratto.

3. La SOCIETÁ ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

4. La SOCIETÁ è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la SOCIETÁ sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al COMUNE.

6. La SOCIETÁ potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della SOCIETÁ medesima a gare e appalti.

7. La SOCIETÁ si impegna a rispettare quanto previsto dalle normative in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 20 – INTERRUZIONE DEI SERVIZI.

1. In caso di scioperi od eventi straordinari che possono interrompere od influire sul regolare espletamento dei servizi affidati, la SOCIETÁ deve darne tempestiva comunicazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima al COMUNE ed all'utenza fruitrice degli immobili, mediante idonee forme di pubblicità.

ARTICOLO 21 – ONERI A CARICO DELLA SOCIETÁ.

1. Sono a carico della SOCIETÁ tutte le spese relative allo svolgimento dei servizi, nonché all'uso ed alla gestione degli immobili.

ARTICOLO 22 – TARIFFE.

1. Per l'uso degli impianti sportivi, la SOCIETÁ è tenuta ad applicare le tariffe fissate dal COMUNE

con apposito provvedimento.

2. Gli introiti derivanti dalla gestione degli immobili sono di esclusiva spettanza della SOCIETÁ che li utilizzerà per le finalità di cui all’oggetto del presente contratto.

ART. 23 – RAPPORTI FINANZIARI FRA LA SOCIETÁ E IL COMUNE.

1. Il COMUNE, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 24 in merito ai “Grandi impianti”, al fine di contribuire all’integrazione sociale, all’educazione ed al sano sviluppo della persona derivanti dall’attività sportiva, riconosce annualmente alla SOCIETÁ un contributo finalizzato alla copertura di una quota degli oneri per la gestione degli impianti sportivi ed alla relativa fruizione da parte degli utenti alle tariffe stabilite in conformità a quanto previsto nel precedente art. 22, essendo riconosciuta la valenza sociale dell’attività sportiva promossa per il tramite della SOCIETÁ.

L’entità del contributo è determinata annualmente avuto riguardo ai ricavi ed ai costi di gestione sostenuti dalla SOCIETÁ stessa.

2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, dopo il primo triennio, a seguito dell’entrata in esercizio degli investimenti posti in essere dalla SOCIETÁ in attuazione degli obblighi previsti dal previgente Contratto di servizio, l’importo annuale complessivamente riconosciuto alla stessa dovrà registrare un andamento decrescente, a fronte della graduale riduzione degli ammortamenti e dell’attivazione delle ulteriori misure di efficientamento.

3. Ai fini di incentivare il miglioramento del livello di qualità dei servizi erogati dalla SOCIETÁ, l’importo del contributo, come sopra determinato, potrà essere ridotto fino ad un massimo del 3% in caso di mancato raggiungimento di tutti o parte degli obiettivi annualmente assegnati alla SOCIETÁ come previste dal precedente art. 15.

4. Il contributo dovrà essere diminuito od incrementato a seguito rispettivamente della riduzione o dell’aumento del numero degli immobili in gestione alla SOCIETÁ ai sensi dei successivi artt. 32 e 33; potrà altresì essere proporzionalmente incrementato in relazione alla realizzazione da parte della SOCIETÁ di interventi di manutenzione straordinaria di somma d’urgenza nei casi previsti dal

precedente art. 12, comma 6.

5. L'erogazione da parte del COMUNE delle somme relative al contributo è suddivisa in quattro quote, le prime tre erogate nell'esercizio di competenza e la quarta nel corso dell'esercizio successivo, secondo le modalità e le tempistiche di seguito descritte.

Nel corso dell'esercizio di riferimento, l'erogazione avviene con cadenza indicativamente quadrimestrale, fino ad un ammontare complessivo pari al 90% di quanto previsto nel Budget di cui all'art. 13, comma 4. La restante quota viene erogata a saldo, entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base di quanto previsto nel report informativo semestrale (art. 13, comma 5).

L'erogazione delle quote avviene sulla base della verifica della conformità dell'attività realizzata dalla SOCIETÁ rispetto al Programma annuale di utilizzo degli impianti e degli spazi sportivi di cui al precedente art. 4, tenendo conto in particolare del rispetto dei livelli minimi di apertura ivi definiti.

Inoltre:

- L'erogazione della prima quota è subordinata all'approvazione del Budget da parte dell'Assemblea dei soci (art. 13, comma 4);
- le quote relative al secondo e terzo quadrimestre sono subordinate alla previa presentazione da parte della SOCIETÁ del Report informativo semestrale (art. 13, comma 5);
- l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione del Rendiconto finale (art. 13, comma 6).

Il report e il rendiconto finale dovranno essere corredati dal parere del Collegio Sindacale della SOCIETÁ.

In presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, non imputabili a colpa o dolo della SOCIETÁ, che influiscono in modo rilevante sull'andamento finanziario della gestione della SOCIETÁ, è facoltà del COMUNE anticipare l'erogazione di una quota del contributo – fino all'importo massimo del 90% - rispetto ai termini ordinari sopra descritti, al fine di contrastare gravi e temporanee carenze di liquidità dimostrate dalla SOCIETÁ mediante presentazione di uno schema aggiornato dei flussi di

cassa, redatto su base mensile e relativo al semestre successivo, vistato dal Collegio Sindacale della SOCIETÁ.

ART. 24 – RAPPORTI FINANZIARI RELATIVI AI GRANDI IMPIANTI.

1. La gestione dei Grandi impianti di cui all’art. 6 deve essere orientata al raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario, da conseguirsi entro il primo triennio dalla sottoscrizione del presente Contratto. In tale periodo, qualora la programmazione triennale definita all’interno del “business plan” di cui all’art. 13, comma 4, delinea una mancata copertura dei costi totali (compresi gli ammortamenti) attraverso i ricavi, il COMUNE potrà riconoscere una quota del contributo alla gestione di cui al precedente art. 23 a tale titolo, quota comunque di importo inferiore agli ammortamenti del singolo impianto.

2. Dopo il primo triennio, la gestione dovrà tendere al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e nessuna quota di contributo a tale titolo sarà riconosciuto dal COMUNE. a meno che la programmazione triennale definita all’interno del “business plan” di cui all’art. 13, comma 4, evidenzi uno squilibrio economico determinato: dalla deliberazione da parte del COMUNE di tariffe inferiori ai valori di mercato, dall’impossibilità temporanea di utilizzare parzialmente o interamente la struttura a causa di interventi di manutenzione straordinaria, da altre ragioni gravi ed imprevedibili, documentate da parte della SOCIETÁ. Anche in questo caso, comunque, l’importo della quota contributo riconosciuto a tale titolo dal COMUNE alla SOCIETÁ dovrà essere di entità inferiore all’importo degli ammortamenti dei singoli impianti.

3. Per i Grandi impianti di futuro affidamento, il primo triennio è da intendersi a partire dall’avviamento degli stessi.

ART. 25 – CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI.

1. Il corrispettivo dovuto dal COMUNE per l’utilizzo degli spazi sportivi, ulteriore rispetto a quanto previsto dal precedente art. 17, comma 1, lettera j) a titolo gratuito, viene quantificato sulla base di prezzi determinati in misura corrispondente alle tariffe di cui all’art. 22 del presente Contratto.

2. Ogni Direzione del COMUNE in caso di attivazione delle proprie attività istituzionali dovrà riferire alla Direzione titolare del presente Contratto ai fini di un coordinamento delle attività.

3. Il pagamento del corrispettivo, a carico delle singole Direzioni comunali, avviene sulla base di specifiche fatture presentate dalla SOCIETÁ. A ciascuna fattura deve essere allegato, ai fini della liquidazione, copia dell'ordine ricevuto dalla Struttura organizzativa comunale che ha assunto la spesa ed un prospetto indicante gli elementi essenziali delle prestazioni da retribuire.

La liquidazione avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle fatture corredate dal prospetto di cui al comma precedente, ovvero dalla presentazione, da parte della SOCIETÁ, delle integrazioni/chiarimenti richiesti dal COMUNE ai fini della liquidazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile.

ARTICOLO 26 – PUBBLICITÁ.

1. É consentito alla SOCIETÁ, direttamente o attraverso soggetti terzi, l'utilizzo degli spazi interni ed esterni di pertinenza degli immobili affidati in gestione per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali e di corrispondere la relativa imposta. Degli introiti di tale attività dovrà essere data idonea evidenza nei documenti contabili di cui al precedente art. 13.

2. La SOCIETÁ concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita al COMUNE per l'affissione di proprio materiale informativo.

ARTICOLO 27 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.

1. La SOCIETÁ, previo assenso del COMUNE, a seguito di apposita richiesta, può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.

2. La SOCIETÁ, ai fini dell'acquisizione dell'assenso di cui al primo comma del presente articolo, deve presentare al COMUNE un'apposita relazione contenente i seguenti elementi essenziali del Contratto da stipulare quali il soggetto, l'oggetto, la durata, il corrispettivo, il perseguimento

dell'interesse pubblico, l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e il conseguimento di risparmi di spesa per la SOCIETÀ. Degli introiti di tale attività dovrà essere data idonea evidenza nei documenti contabili di cui al precedente art. 13.

3. Il COMUNE può negare o revocare l'assenso qualora il Contratto sia in contrasto con le disposizioni di Legge e di Regolamento, ovvero qualora sussistano motivi di interesse pubblico o gli stessi non siano compatibili con la destinazione pubblica cui gli impianti sono destinati.

ARTICOLO 28 – IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE.

1. Previo assenso espresso del COMUNE, è consentito alla SOCIETÀ l'utilizzo, attraverso soggetti terzi, di porzioni degli immobili affidati, per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi affidati, fermo restando il rispetto delle norme di Legge e Regolamentari vigenti, nonché l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle stesse.

Degli introiti di tale attività dovrà essere data idonea evidenza nei documenti contabili di cui al precedente art. 13.

ARTICOLO 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

É vietata la cessione del presente Contratto, a pena di risoluzione di diritto dello stesso.

ARTICOLO 30 – RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO.

1. Fermo restando l'ipotesi di risoluzione per grave inadempimento prevista dall'art. 1453 e per eccessiva onerosità previsto dall'art. 1467 c.c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c. c., il COMUNE ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto fatta salva ogni rivalsa per danni, nei seguenti casi:

- a) ripetute violazioni, penalmente sanzionate, dalle normative al tempo vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) chiusura non motivata di uno o più impianti gestiti.

2. Il contratto viene risolto di diritto in caso di venir meno dei requisiti dell'in house providing in

capo alla SOCIETÁ e nel caso di cessione, del Contratto a terzi in violazione dell'espresso divieto di cui al precedente art. 29;

3. La risoluzione del Contratto è notificata dal COMUNE, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità equipollente, alla SOCIETÁ che, ricevutala, potrà presentare controdeduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali il COMUNE assumerà le determinazioni finali.

4. In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel comma primo del presente articolo, il COMUNE può inviare alla SOCIETÁ, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità equipollente, una diffida ad adempiere in un termine congruo non inferiore ad almeno trenta giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

5. Nel caso di risoluzione del presente Contratto, la SOCIETÁ deve garantire a proprie spese la continuità della gestione degli impianti e dei servizi fino all'affidamento degli stessi a nuovo gestore e garantire al medesimo il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto.

6. In caso di risoluzione, entro il termine stabilito dal COMUNE e comunicato alla SOCIETÁ, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità equipollente, la SOCIETÁ è tenuta a riconsegnare al COMUNE gli immobili di cui all'allegato "A", nonché quelli eventualmente consegnati successivamente alla sua sottoscrizione, tenuto conto delle eventuali variazioni in diminuzione intervenute in corso di Contratto ai sensi dell'art. 32 del medesimo, senza che il COMUNE sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, ivi compresa la quota relativa ad investimenti non ancora ammortizzati.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo e per quanto con esso compatibile, si applica alla restituzione degli immobili la disciplina contenuta nel successivo art. 34.

ARTICOLO 31 – RECESSO.

1. Il COMUNE ha facoltà di recedere dal presente Contratto secondo la disciplina prevista dall'art. 1373 del Codice civile.

2. Nel caso di recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità equipollente almeno 6 (sei) mesi prima, si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 34.

ARTICOLO 32 – DIMINUZIONE DEL NUMERO DEGLI IMMOBILI.

1. Il numero degli immobili consegnati alla SOCIETÁ per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto può essere modificato dal COMUNE in diminuzione, per motivi di interesse pubblico.

2. Il COMUNE può, altresì, riprendere in consegna gli impianti sportivi che, a seguito della verifica periodica del risultato della gestione, risultante dal Report informativo semestrale, nonché dal Rendiconto finale previsti dall'art. 13 del presente Contratto, presentano una gestione deficitaria oppure che risultano gestiti in violazione delle disposizioni del Contratto medesimo.

3. Con riferimento agli impianti sportivi di cui all'Allegato "A", sui quali la SOCIETA', nel corso del precedente Contratto, ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo e/o nuova costruzione, il cui valore netto contabile risulta iscritto nel Bilancio della SOCIETA' stessa tra le immobilizzazioni materiali, la riconsegna al COMUNE di impianti, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:

a) comporta l'obbligo, per il COMUNE, di rimborsare alla SOCIETÁ l'importo delle opere dalla stessa realizzate e non finanziate dal Comune di Milano più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, nei casi in cui, in base ai Report del controllo di gestione di cui al precedente art. 13, verificati in contraddittorio con il COMUNE, la media dell'ultimo triennio del margine di contribuzione (ricavi diretti meno costi diretti prima degli ammortamenti) relativo all'impianto sia maggiore o uguale a zero, ovvero – in caso di media negativa - sia stato comunque registrato un valore positivo in 2 dei 3 esercizi considerati;

b) comporta l'obbligo, per il COMUNE, di rimborsare alla SOCIETÁ il 50% dell'importo delle opere dalla stessa realizzate e non finanziate dal Comune di Milano piú gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, nei casi in cui, in base ai Report del controllo di gestione di cui al precedente art. 13, verificati in contraddittorio con il COMUNE, la media dell'ultimo triennio del margine di contribuzione (ricavi diretti meno costi diretti prima degli ammortamenti) relativo all'impianto sia inferiore a zero;

c) comporta l'obbligo di rimborsare i costi effettivamente sostenuti dalla SOCIETÁ con capitale proprio, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo per cause non imputabili alla SOCIETÁ;

d) nulla è dovuto dal COMUNE a favore della SOCIETÁ, nel caso in cui gli impianti oggetto di restituzione siano stati completamente ammortizzati.

e) è facoltà del COMUNE riconoscere alla SOCIETÁ, nel caso previsto dalla lettera b) di cui sopra, un valore superiore al 50%, nei casi in cui la riconsegna anticipata sia motivata dall'esigenza del COMUNE di procedere ad interventi di riqualificazione/ristrutturazione/manutenzione sull'impianto, a seguito di valida manifestazione di interesse, già espressa da parte di operatori economici attraverso il ricorso a strumenti di Partenariato pubblico - privato, purché si tenga conto dei suddetti costi al fine di valutare la sostenibilità economica dell'intera operazione.

4. Qualora gli impianti sportivi siano rimasti inattivi a causa di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ad opera del COMUNE, la valutazione in merito al margine di contribuzione viene effettuata mediante la redazione di un piano economico relativo ai ricavi ed ai costi attesi successivamente alla conclusione dei lavori, per il primo anno di esercizio, redatto sulla base delle analisi del controllo di gestione della SOCIETÁ e valutato in contraddittorio con il COMUNE;

5. La riconsegna al COMUNE di impianti per motivi di interesse pubblico, ai sensi del comma 1) del presente articolo, comporta inoltre l'obbligo, per il COMUNE, di rimborsare alla SOCIETÁ le penali e

gli altri costi che la SOCIETÁ stessa comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari di cui all'art. 8 del presente Contratto, fatta salva la facoltà del COMUNE di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

6. La variazione del numero degli impianti gestiti dalla SOCIETÁ comporta la revisione del contributo dovuto dal COMUNE ai sensi dell'art. 23; la riduzione del contributo dovrà essere almeno pari all'importo dell'ammortamento sostenuto nell'esercizio precedente al trasferimento del bene e tenere conto delle minori diseconomie in carico alla SOCIETÁ in caso di valore negativo del margine di contribuzione di cui al precedente comma 3.

7. La riconsegna dell'impianto deve avvenire, per quanto compatibili, secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 34 del presente Contratto.

ARTICOLO 33 – AUMENTO DEL NUMERO DEGLI IMMOBILI.

1. Il numero degli immobili consegnati alla SOCIETÁ per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto può essere modificato dal COMUNE in aumento, per motivi di interesse pubblico.

2. All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le Parti.

ARTICOLO 34 – RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI.

1. Alla scadenza del presente Contratto la SOCIETÁ dovrà riconsegnare al COMUNE gli immobili di cui all'allegato "A", nonché quelli eventualmente consegnati successivamente alla sua sottoscrizione, tenuto conto delle eventuali variazioni in diminuzione intervenute in corso di Contratto ai sensi del precedente art. 32. Tale riconsegna dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del Contratto, ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto per cause non imputabili alla SOCIETÁ, entro il termine stabilito dal COMUNE e comunicato alla SOCIETÁ medesima con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità equipollente, senza che il COMUNE sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, salvo

quanto disposto dal successivo comma 2.

2. In caso di anticipata cessazione del rapporto per cause non imputabili alla SOCIETÀ', all'atto della riconsegna degli impianti la parte residua ancora da ammortizzare, relativa agli investimenti effettuati dalla SOCIETÀ con capitale proprio, sarà riconosciuta dal COMUNE o da terzi subentranti.

Gli immobili dovranno essere riconsegnati al COMUNE in perfetto stato di manutenzione ordinaria e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna, unitamente alle documentazioni di Legge ed ai relativi disegni che dovranno essere costantemente aggiornati.

3. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale, in contraddittorio tra le Parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili.

4. Il COMUNE non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso alcuno per i lavori eseguiti in difformità da quanto previsto nel presente Contratto, neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento eventualmente realizzata e non ammortizzata.

5. La SOCIETÀ dovrà, comunque, riconsegnare gli immobili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti nei confronti del COMUNE e, quindi, senza poter vantare il diritto di ritenzione.

6. Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, il COMUNE procederà allo sgombero d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese della SOCIETÀ, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

7. Se in occasione della riconsegna degli immobili al COMUNE risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le Parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria, la SOCIETÀ dovrà versare al COMUNE un corrispettivo per la loro sistemazione.

8. La SOCIETÀ, all'atto della riconsegna degli impianti, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili al COMUNE.

ARTICOLO 35 – REVISIONE DEL CONTRATTO.

1. Ogni eventuale modificazione consensuale del presente Contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

ARTICOLO 36 – SPESE, REGIME FISCALE, FORO COMPETENTE, RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI.

1. Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse, comunque inerenti al presente Contratto, sono interamente a carico della SOCIETÀ.

2. Il Foro di Milano è competente per la risoluzione di ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto.

3. Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto si rinvia alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti.

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:

“A” ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E GRANDI IMPIANTI;

“B” DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 15 del 9 aprile 2018;

“C” DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 1540 del 30 dicembre 2020;

“D” Atto di nomina del Sindaco di Milano P.G. 0307683/2018 del 10/07/2018 in favore della Dott.ssa Chiara Corinna Fulvia Bisconti.

Milano, 31 dicembre 2020

Per il **Comune di Milano**
IL DIRETTORE DELL'AREA SPORT,
TURISMO E QUALITÀ DELLA VITA

Dott. Mario Almasio
(sottoscritto digitalmente)

Per **Milanosport S.p.A.**

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Chiara Corinna Fulvia Bisconti
(sottoscritto digitalmente)

Elenco Impianti sportivi

Denominazione	Tipologia	Indirizzo	Municipio	Note
CARDELLINO	Centro Balneare	Via del Cardellino, 3	6	
SANT'ABBONDIO	Centro Balneare	Via Sant'Abbondio, 12	5	
SOLARI	Centro Balneare	Via Montevideo, 20	6	
ARGELATI	Centro Balneare Estivo	Via Segantini, 6	6	
ROMANO	Centro Balneare Estivo	Via Ampère, 20	3	di cui una porzione di 90 mq, ubicata al 1° piano della palazzina dedicata ai servizi di supporto-deposito, affidata temporaneamente al Comando di Polizia Locale – Zona 3
SCARIONI	Centro Balneare Estivo	Via Valfurva, 9	9	
CAMBINI FOSSATI	Centro Sportivo	Via Cambini, 4	2	
XXV APRILE	Centro Sportivo	Via Cimabue, 24	8	
LIDO	Centro Sportivo e Balneare	Piazzale Lotto, 15	8	
SAINI	Centro Sportivo e Balneare	Via Corelli, 136	3	
SUZZANI	Centro Sportivo e Balneare	Via L. Beccali, 7	9	
ISEO	Centro Sportivo e Piscina	Via Iseo, 4-6-10	9	
MURAT	Centro Sportivo e Piscina	Via D. Villani, 2	9	
PROCIDA	Centro Sportivo e Piscina	Via G. da Procida, 20	8	
ARIOLI VENEGONI	Piscina	Via A. Venegoni, 9	7	
BACONE	Piscina	Via Piccinni, 8	3	
COZZI	Piscina	Viale Tunisia, 35	2	
DANIELE CARELLA CANTU'	Piscina	Via A. Graf, 8	8	
DE MARCHI	Piscina	Via E. De Marchi, 17	2	
MINCIO	Piscina	Via Mincio, 13	4	
PARRI/MENGONI	Piscina	Via L. Mengoni, 5	6	
QUARTO CAGNINO	Piscina	Via Lamennais, 20	7	
WASHINGTON	Tennis	Via S. Caboto, 6	7	Ancora in affidamento alla Società nelle more del perfezionamento dell'uscita dal perimetro impiantistico.

Elenco Grandi impianti

Denominazione	Tipologia	Indirizzo	Municipio	Note
PALALIDO - Allianz Cloud -	Palazzetto dello Sport	Piazza Stuparich, 1	8	
VELODROMO MASPES VIGORELLI	Centro Polisportivo	Via Arona 19	8	

Milano, 31 dicembre 2020

Per il Comune di Milano
IL DIRETTORE DELL'AREA SPORT,
TURISMO E QUALITÀ DELLA VITA
Dott. Mario Almasio
(sottoscritto digitalmente)

Per Milanosport S.p.A.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Chiara Corinna Fulvia Bisconti
(sottoscritto digitalmente)